



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE VII - AFFARI LEGALI - CONTENZIOSO - P.L.

ORIGINALE

Registro Generale n. 1018

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 13-09-2021

Oggetto: Patrocinio legale indiretto nel Procedimento penale n. 3982/08 - Trib. di Rieti a carico di un ex dipendente - Impegno di spesa e contestuale liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;
- Il D.Lgs n. 118 del 13.06.2011;
- La delibera Consiliare n. 112 del 30/06/2021 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;
- Il Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali, approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 155 del 09.10.2020;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 184/2012/PAR depositata presso la Segreteria in data 12.03.2012;

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 7326 del 13.04.2021 ad oggetto: "DGC n. 196 del 17.10.2009 recante "Procedimento penale n. 3982/08 presso la Procura della Repubblica di Rieti. Nomina difensore Avv. Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno" - Richiesta rimborso spese per assistenza legale" l'ex dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale indiretto per fatti occorsi in servizio ed ha contestualmente allegato fattura quietanzata dell'Avv. Massimino Luzi;

PRESO ATTO della delibera di Giunta n. 58 del 28/04/2021, avente ad oggetto "Patrocinio legale indiretto inerente procedimento a carico di un ex dipendente comunale"

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del summenzionato regolamento che testualmente riporta: "3. Il Comune assume a suo carico gli oneri di difesa, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, soltanto in presenza delle seguenti, imprescindibili condizioni:

- A. *necessità, per l'Ente, di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine:* specificamente, deve risultare accertato che il dipendente ha posto in essere atti, fatti o omissioni, da cui sono scaturite le accuse o pretese di controparte, non per conto proprio bensì per conto dell'Ente, nell'espletamento del proprio servizio.
- B. *Diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente con l'adempimento dei compiti d'ufficio da parte dello stesso:* specificamente, deve risultare accertato che il dipendente è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria *a causa* e non semplicemente *in occasione* dello svolgimento del proprio servizio presso il Comune di Amatrice, ossia che egli aveva l'*obbligo* di compiere gli atti dai quali è

scaturita l'azione giudiziaria, poiché rientranti nei suoi doveri e nelle attribuzioni allo stesso affidate.

- C. *Assenza di conflitti di interesse da parte del dipendente con l'Ente*, verificata sotto i profili della responsabilità *penale e/o civile e disciplinare*, con riferimento ad eventuali mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. L'Ente deve esprimersi sulla concessione del "patrocinio legale" e sul "gradimento" del legale nominato dal dipendente non appena la vicenda giudiziaria ha avuto inizio; l'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota nel periodo dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria. La deliberazione della Giunta comunale che, dato atto della situazione di incertezza circa l'assenza di conflitto di interessi sulla base degli elementi alla stessa disponibili a tale momento, non ammetta da subito l'interessato al patrocinio e non esprima il proprio assenso alla nomina del difensore, *non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto alla tutela*, al quale si potrà sempre procedere *ex post* con altro, apposito atto di Giunta da adottarsi alla definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza del conflitto d'interessi, unitamente alla sussistenza di tutti gli altri presupposti di cui al presente regolamento.

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela della propria immagine assumere *ex post* gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, non sussistendo conflitti di interessi;

PRESO ATTO della fattura riferita al compenso dell'Avv. Massimino Luzi, difensore del Sig. Danilo Salvetta, acquisite al protocollo dell'Ente n. 7326 del 13.04.2021, e ritenuto lo stesso congruo per l'attività di difesa svolta;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente n. 7886 del 21.04.2021 il dispositivo della sentenza di assoluzione 25.03.2021, come da richiesta prot. n. 7761 del 19.04.2021 inoltrata dal Resp. Del Settore VII;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di porre le spese legali, giusta intervenuta sentenza di assoluzione Corte di Cassazione, per il proprio ex dipendente, a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale;

RITENUTO di dovere liquidare in favore del Sig. Danilo Salvetta, la somma di euro 11.438,04 anticipata dallo stesso come compenso per l'attività difensiva svolta dall'Avv. Luzi, sull'Iban indicato dallo stesso con nota allegata alla presente;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

DETERMINA

- Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI IMPEGNARE al Cap. 124, "LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE", la somma di euro 11.438,04, come specificata nell'allegata fattura proforma;

- **DI LIQUIDARE** la somma euro 11.438,04, al Sig. Danilo Salvetta, tramite bonifico bancario sul Conto corrente a Lui intestato, IBAN: IT73Y0538773470000042130899;

-DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
Manuela De Alfieri

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Amatrice, 13-09-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 17-09-2021 REG. 1686